

COMUNE DI ARDEA



(PROVINCIA DI ROMA)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
 nominato con decreti del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018 e 1 agosto 2019

Atto n. 10
Data 8 novembre 2019

OGGETTO: Richiesta di ammissione alla massa passiva n. 163 del credito vantato dall'arch. Simonetta Marziali.
 Esclusione dalla massa passiva.

L'anno 2019 il giorno 8 del mese di novembre, negli uffici del Comune di Ardea

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nelle persone dei Sigg.:

Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. FALCO Michele Maria	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

PREMESSO CHE

- il comune di Ardea, con delibera consiliare n. 36 del 21 dicembre 2017, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con d.P.R. in data 21 marzo 2018 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 11 aprile 2018 è stata completata la formale notifica del citato decreto presidenziale ai componenti dott. Francesco Zito, dott. Michele Maria Falco e Rag. Teresa Lanzeri;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, in data 12 aprile 2018 si è formalmente insediato presso il comune di Ardea l'Organo straordinario di liquidazione, nominando quale Presidente il dott. Francesco Zito;
- successivamente il componente dr Francesco Zito ha rassegnato le dimissioni;
- con DPR del 1 agosto 2019 il dott. Maurizio Alicandro è stato nominato componente della commissione straordinaria di liquidazione in sostituzione del dr Francesco Zito;
- con deliberazione n. 6 del 6 settembre 2019 il medesimo Organo si è insediato nella attuale composizione;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto deliberativo del 12.4.2018, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, le istanze atte a dimostrare la sussistenza dei debiti dell'ente;


VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che: *"Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:*
 - a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;*
 - b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;*
 - c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;*
- l'articolo 255, comma 10, del TUEL nella parte in cui prevede che non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata;
- l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che: *"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori."*;

VISTA la nota prot. n. 139768, del 6.11.2019, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio I Consulenza e studi finanza locale, a seguito di specifico quesito posto da questo Organo straordinario di liquidazione, ha chiarito che dalla lettura del combinato disposto dell'art. 255 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2-bis del D.L. 113/2016 è possibile evincere che *"nella competenza dell'OSL rientri l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata e non anche di quelli riferiti ai mutui passivi già attivati per investimenti che restano invece nella competenza dell'Ente"*;

VISTA l'istanza presentata dall'arch. Simonetta Marziali in data 11.6.2018 ed assunta al numero di protocollo 36920 del 18.6.2018, con la quale il predetto creditore chiede l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito del comune di Ardea di euro 9.658,83 per liquidazione ex art. 92 *"Lavori di sistemazione arredo litorale I lotto"* ;

2



VISTA la determinazione dirigenziale n. 2510/2017, del 21/12/2017, con la quale è stata disposta la liquidazione a favore dell'arch. Simonetta Marziali delle somme accantonate ai sensi dell'ex art. 92 del D.Lgs. 163/06, ora art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per l'attività svolta in qualità di R.U.P. per i lavori di sistemazione ed arredo del litorale I lotto, opera finanziata mediante assunzione di mutuo presso la Cassa DD.PP., imputato all'intervento 2.08.02.01 PEG 219, Imp. 1467 del bilancio finanziario 1999;

VISTA l'attestazione resa dal Responsabile dell'Area IV Tecnica, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, del TUEL, in data 7.5.2019 secondo la quale il suddetto debito nei confronti del comune di Ardea è finanziato da entrate a gestione vincolata;

CONSIDERATO che il suddetto debito, per le motivazioni sopra evidenziate, non rientra nella gestione della Commissione straordinaria di liquidazione, ma nella gestione ordinaria dell'Amministrazione comunale;

Con voto unanime

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata


- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 255 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2-bis del D.L. 113/2016, il debito di € 9.658,83 a carico del comune di Ardea, vantato dall'arch. Simonetta Marziali;
- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al responsabile dell'Area IV Tecnica, al responsabile del Servizio Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Ardea.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.


Letto, confermato e sottoscritto.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE
Dr. Maurizio ALICANDRO



I COMPONENTI
Dott. Michele Maria FALCO



Rag. Teresa LANZERI

